



**COMUNE DI LEONFORTE**  
PROVINCIA DI ENNA



**Regolamento per lo svolgimento del**  
***Mercato degli Agricoltori***  
**riservato alla vendita diretta da parte**  
**degli imprenditori agricoli**

## *Indice*

Art. 1 - Caratteristiche e finalità.....	- 3 -
Art. 2 - Comitato di Mercato .....	- 4 -
Art. 3 - Commissione mista di vigilanza .....	- 5 -
Art. 4 - Soggetti ammessi.....	- 5 -
Art. 5 - Graduatoria e criteri di selezione.....	- 6 -
Art. 6 - Selezione dei prodotti e aspetto delle strutture .....	- 6 -
Art. 7 - Prodotti in vendita .....	- 7 -
Art. 8 - Svolgimento del Mercato .....	- 7 -
Art. 9 - Modalità di vendita.....	- 8 -
Art. 10 - Modalità di utilizzo del posto assegnato.....	- 8 -
Art. 11 - Assenze .....	- 9 -
Art. 12 - Circolazione stradale .....	- 9 -
Art. 13 - Controllo e sanzioni .....	- 9 -
Art. 14 - Entrata in vigore .....	- 10 -

## Art. 1 - Caratteristiche e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di partecipazione, svolgimento e vendita da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati al Mercato degli Agricoltori, in seguito Mercato, istituito dal Comune di Leonforte in applicazione del D.M. 20/11/2007 “Attuazione dell’art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006 n. 296 sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”.
2. Lo svolgimento del mercato è, altresì, soggetto alle norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia, comprese le norme igienico-sanitarie e fiscali, ai sensi del D.M. 20/11/2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardante l’attuazione del già citato art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006 n. 296.
3. Il presente regolamento è redatto, anche, secondo le linee guida dettate dalla Regione Siciliana – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio IX – Economia e Servizi Rurali.
4. Il Mercato è riservato agli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti all’albo regionale delle imprese accreditate ed in possesso del relativo tesserino identificativo, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività agricola anche a seguito di manipolazione e trasformazione.
5. Il Mercato ha lo scopo di:
  - a. Favorire la conoscenza dei prodotti di qualità locali e del comprensorio;
  - b. Creare opportunità per le piccole produzioni e produttori;
  - c. Promuovere l’incontro tra il mondo della produzione e del consumo (filiera corta);
  - d. Promuovere il coinvolgimento ed il partenariato tra l’ente pubblico e gli operatori privati;
  - e. Sperimentare forme innovative di gestione attraverso la condivisione e l’autorganizzazione da parte dei produttori;
  - f. Favorire il giusto rapporto qualità-prezzo garantendo la trasparenza nei confronti dei consumatori;
  - g. Diffondere l’educazione alimentare attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado.

## Art. 2 - Comitato di Mercato

1. Il Comitato di Mercato, di seguito Comitato, ha sede presso la Sezione Operativa di Assistenza Tecnica n. 59 (Soat) di Leonforte e si riunisce con cadenza mensile in orario d'ufficio, salvo necessità. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
2. Il Comitato è nominato dai soggetti promotori ed è costituito da almeno 5 membri di cui ne fanno parte:
  - a. Un rappresentante dell'Ente proponente, nella fattispecie il Comune di Leonforte, che svolge anche le funzioni di Presidente;
  - b. Un rappresentante del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste nominato dal Dirigente Generale;
  - c. Da almeno tre rappresentanti il Partenariato;
3. Il Comitato ha il compito di:
  - a. Programmare, organizzare e calendarizzare il Mercato, fissando nello specifico le giornate e l'orario di svolgimento;
  - b. Ammettere alla partecipazione al Mercato i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 4 del presente regolamento;
  - c. Controllare che i partecipanti al Mercato rispettino quanto previsto dal presente regolamento;
  - d. Definire gli aspetti tecnici ed organizzativi assegnando, nel proprio ambito, incarichi per le funzioni necessarie alla gestione.
  - e. Formulare proposte di compartecipazione economica dei partecipanti a fronte dei servizi resi, in aggiunta alla tassa (Tosap) prevista per legge;
  - f. Organizzare la pubblicità del Mercato utilizzando tutti i mezzi disponibili (Internet, Tv, stampa, brochure, manifesti, dvd, cd, ecc.);
  - g. Organizzare, di concerto con i partecipanti al Mercato o con altri soggetti che hanno aderito al partenariato, attività collaterali (culturali, didattiche, spettacoli) legate alle tradizioni del territorio rurale di riferimento;
  - h. Elaborare proposte rivolte al miglioramento del Mercato;
  - i. Predisporre, con la presenza dei produttori, momenti di accoglienza del consumatore, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali visite all'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari.

### Art. 3 - Commissione mista di vigilanza

1. Al fine di assicurare una maggiore trasparenza nei controlli previsti dal precedente art. 2, commi b e c, all'interno del Comitato è istituita la Commissione mista di vigilanza.
2. La Commissione è formata da tutti i membri del Comitato ed è aperta anche ai produttori.
3. Attraverso il sistema di controllo ed autocontrollo, ogniqualvolta che saranno effettuati degli accertamenti, i produttori saranno avvisati ed invitati a partecipare a detti controlli.

### Art. 4 - Soggetti ammessi

1. Il Comitato ammette alla vendita i produttori, in forma singola o associata e/o facenti parte di associazioni aventi come scopo la vendita diretta dei prodotti agricoli e dell'allevamento e le cui finalità non siano discordi da quelle del presente regolamento. Dette associazioni o organizzazioni possono partecipare al mercato anche attraverso i propri associati a patto che i propri caratteri distintivi (loghi, bandiere, immagine grafica), non abbiano prevalenza rispetto all'immagine che il mercato deve avere verso l'esterno descritta nel successivo art. 5, punto 4. I produttori devono essere iscritti all'Albo delle Imprese accreditate dalla Regione Siciliana. I produttori ammessi alla vendita dovranno essere riconoscibili dal tesserino identificativo, così come gli eventuali sostituti.
2. I produttori ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 e aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista dal citato decreto, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente regolamento.
3. Ai fine dell'accreditamento, le imprese agricole dovranno presentare istanza alla Soat competente per territorio corredata dalla seguente documentazione:
  - a. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993 n. 580, o dichiarazione del regime di esonero ai sensi del decreto legge 03.10.2006 n. 262;
  - b. Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della vigente normativa, indicante i prodotti offerti, il periodo di vendita, la provenienza dei prodotti e l'ubicazione della sede aziendale.

Inoltre devono dichiarare:

- Di condividere gli obiettivi di tutela della qualità alimentare, il miglioramento del rapporto tra produzione e consumo;

- Di contribuire allo sviluppo della filiera corta dichiarandosi disponibili a praticare il miglior prezzo e la migliore qualità;
- Di collaborare per raggiungere gli obiettivi della tracciabilità e della trasparenza del prezzo;
- Di garantire una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione del consumatore.

#### Art. 5 - Graduatoria e criteri di selezione

1. Ai fini della stesura della graduatoria dovranno essere utilizzati i seguenti criteri preferenziali:
  - Ubicazione aziendale nel territorio;
  - Tipologia di impresa (donna-giovane)
  - Garanzia di copertura della vendita per periodo temporale;
  - In rappresentanza di Consorzi, Associazioni Produttori, Associazione Temporanea di Imprenditori, G.A.L.;
  - Gradi di diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita.
2. Per la selezione dei produttori, il Comitato, procederà utilizzando le aziende iscritte all'albo delle imprese accreditate della Regione Siciliana.
3. La mancata osservanza degli impegni assunti comporta l'automatica esclusione del diritto di partecipazione al Mercato degli Agricoltori del Comune di Leonforte.

#### Art. 6 - Selezione dei prodotti e aspetto delle strutture

1. La selezione dei prodotti sarà gestita dallo stesso Comitato che definirà un'apposita griglia di selezione per la scelta dei prodotti. Alla selezione saranno ammessi prioritariamente prodotti tradizionali e locali. Oltre alle aziende del territorio nel Mercato possono essere ammessi, a rotazione e secondo i criteri preferenziali di cui al precedente articolo punto 1, in forma di Associazione, Consorzi, aziende provenienti da altri territori della regione.
2. Le schede di prodotto dovranno essere sempre disponibili presso la segreteria del Comitato di gestione del Mercato.
3. Le strutture utilizzate dovranno avere uno stile ed un'immagine ben riconoscibile, attraverso la costanza del materiale, del logo e dei colori adoperati giallo e arancio, come la bandiera siciliana; così come, per quanto attiene ai materiali di comunicazione, promozione e pubblicità.

4. E' consigliabile l'uso di abbigliamento uniforme secondo le indicazioni fornite dal Comitato e comunque sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

#### Art. 7 - Prodotti in vendita

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
  - Provenire dall'azienda dei soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento e/o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli e comunque ricadenti nel territorio siciliano;
  - Essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del regolamento CE 852/2004 e dal regolamento CE 853/2004;
  - Essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine;
  - In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare i prodotti insigniti da marchi comunitari di qualità (DOP, IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi italiani di qualità (DOC, DOCG, IGT) e da marchi aziendali di prodotto.
2. Ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria non potranno essere posti in vendita animali vivi.

#### Art. 8 - Svolgimento del Mercato

1. Il Mercato si svolge annualmente con cadenza settimanale, preferibilmente domenicale, salvo edizioni straordinarie da concordare tra il Comitato ed i produttori partecipanti.
2. L'ubicazione del mercato viene fissata dal Comitato su indirizzo da parte dei soggetti promotori. Lo svolgimento di edizioni straordinarie del Mercato possono essere concordate tra i soggetti promotori ed il Comitato. In tali siti è riservato uno spazio di vendita, non superiore al 20%, agli operatori dell'artigianato locale.
3. Gli imprenditori agricoli partecipanti al Mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente regolamento. Devono inoltre:
  - Esporre elenco dei prodotti e prezzi posti in modo ben visibile;
  - Occupare lo spazio di vendita loro assegnato entro l'orario di apertura previsto;
  - Lasciare puliti e sgomberi da rifiuti l'area di vendita e gli spazi circostanti al termine delle attività;
  - Osservare le disposizioni per la raccolta differenziata.

#### Art. 9 - Modalità di vendita

1. L'imprenditore agricolo ammesso alla vendita ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante gli estremi identificativi della sua azienda agricola.
2. Sotto l'aspetto igienico-sanitario, tutte le attività di vendita devono essere svolte in conformità a quanto previsto dai Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE.
3. I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli che non lascino dubbi sul prezzo dei singoli prodotti; nello specifico, i prezzi devono essere indicati per unità di misura con le modalità previste dagli artt. 13 e 17 del D. Lgs. n. 206 del 06/09/2005 recante "Norme a tutela del consumatore". Inoltre, i prezzi esposti dovranno evidenziare:
  - a. L'azienda e la sua ubicazione
  - b. La qualità;
  - c. Il costo del prodotto all'origine;
  - d. Le spese di trasporto;
  - e. L'onesto guadagno;
  - f. Il prezzo finale.
4. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto, ai sensi della Legge 05/08/1981 n. 441 e successive modificazioni.

#### Art. 10 - Modalità di utilizzo del posto assegnato

1. Ogni operatore è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione suolo pubblico prevista dal vigente Regolamento Comunale in materia, nonché eventuali costi aggiuntivi di compartecipazione stabilite dal Comitato.
2. Nell'utilizzo del posto assegnato gli imprenditori agricoli sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a terzi e loro proprietà. L'occupante il posto assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
3. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posto. È fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posto al fine di mantenere costante la partecipazione al Mercato tramite turnazione decise tra le parti, purché approvato dal Comitato.
4. A condizione che il rumore non arrechi disturbo è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti in vendita.



5. Nell'area del Mercato è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici.
6. Nell'ambito del Mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
  - a. Attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli stessi o da altri soggetti aderenti al partenariato. Tali attività devono essere per tempo concordate con il Comitato;
  - b. Attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

#### Art. 11 - Assenze

1. Gli operatori agricoli ammessi alla vendita che non si presentano all'orario stabilito sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli operatori non possono lasciare l'area loro assegnata senza giustificato motivo prima dell'orario fissato.
3. Gli operatori ammessi alla vendita che, nell'arco di un mese, effettueranno più di tre assenze non giustificate saranno esclusi, con apposito provvedimento emesso dal Comitato, dal diritto di partecipazione al Mercato. Contestualmente la Soat di zona competente inoltrerà l'elenco delle imprese escluse al Dipartimento interventi infrastrutturali – Servizio IX Economia e Servizi Rurali.

#### Art. 12 - Circolazione stradale

1. Gli operatori del Mercato sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.
2. Per non creare situazioni di intralcio, è vietata la vendita da parte dei produttori agricoli e di commercianti itineranti nel raggio di 100 metri dall'area del Mercato.

#### Art. 13 - Controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo del Mercato è delegata al Comitato, così come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'Asp.

3. Agli operatori del Mercato che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento vengono applicate le sanzioni previste dalle norme e Regolamenti comunali vigenti in materia.
4. La violazione di una o più disposizioni del presente regolamento, ripetuta per più di tre volte nell'arco di un anno solare, comporta l'esclusione dell'operatore dal Mercato stesso.
5. Il Comune di Leonforte resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto autorizzato alla partecipazione al Mercato può arrecare al patrimonio pubblico o privato.
6. Il Comune di Leonforte declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose.

#### Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.